



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

T.F.9/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova	Presidente
Avv. Francesco Paoletti	Componente
Avv. Bruno Boario	Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al ricorso diretto ex art 49 e ss del Regolamento di Giustizia, iscritto al ruolo del Tribunale Federale al n. 09/2019, presentato dai signori Pietro Molteni e Gregory Molteni nei confronti del Circolo Golf Villa d'Este e del suo Presidente sig. Walter Ragazzi

FATTO

Con ricorso ex art. 49 e ss Regolamento di Giustizia, i Sigg.ri Pietro e Gregory Molteni, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Campa, adivano il Tribunale Federale denunciando il comportamento del Circolo Golf Villa d'Este e del suo Presidente sig. Walter Ragazzi lesivo dei loro interessi e diritti. Assumevano, infatti, i ricorrenti che il Circolo predetto ed il suo Presidente avevano illecitamente impedito loro, in più di una occasione, l'ingresso al circolo, sia per lo svolgimento di gare pro-am sia in occasione di giri liberi di campo.

I fatti contestati dai ricorrenti sarebbero complessivamente quattro risalenti agli anni dal 2015 al 2018 e, a dire dei ricorrenti, tali fatti integrerebbero una piena violazione della normativa federale e delle regole del tesseramento e ciò in quanto i signori Molteni, entrambi regolarmente tesserati F.I.G., a causa dell'atteggiamento del Circolo Golf Villa d'Este si sono trovati limitati nel loro diritto di accesso ai circoli affiliati alla Federazione in violazione quindi dell'art. 10 del Regolamenti Organico FIG.

I signori Molteni, nel proprio ricorso, assumevano le seguenti conclusioni: *"Venga loro autorizzato l'accesso al Circolo Golf Villa d'Este e al suo impianto in ogni occasione, e in particolare in tutte le gare che ivi si svolgano in cui essi saranno invitati e potranno*

iscriversi, compresi i giorni di allenamento; e inoltre, ove ne siano ravvisati gli estremi: "Venga irrogata una sanzione, pecuniaria o di altro tipo, al Circolo Golf Villa d'Este, secondo l'art. 12 del Regolamento di Giustizia; Venga irrogata una sanzione, con sospensione dalla carica di Presidente del Circolo, al Sig. Walter Ragazzi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia".

I signori Molteni davano inoltre atto che, per gli stessi fatti da loro denunciati, pendeva avanti alla Procura Federale un altro procedimento a carico del Circolo Golf Villa d'Este promosso su istanza della PGA Italiana, e chiedevano quindi, stante la parziale connessione dei due procedimenti, la loro riunione.

L'udienza di discussione dinanzi al Tribunale Federale, già fissata per il giorno 18.12.2018, veniva rinviata al 16.01.2019 onde notificare il provvedimento di fissazione di udienza anche al Circolo Golf Villa d'Este.

Si costituiva nella procedura il Golf Club Villa d'Este ed il suo Presidente sig. Walter Ragazzi, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Murdolo, sollevando, in via preliminare e pregiudiziale, eccezioni di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 53 nr. 1 del R.G., per pendenza di attività istruttoria per i medesimi fatti, ai sensi dell'art. 53 nr. 2 del R.G., non risultando rispettati i termini di 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto ed è comunque trascorso un anno dall'eventuale accadimento e ai sensi dell'art. 55 nr. 1 del R.G. per non essere stato allegato all'avviso di udienza il ricorso introduttivo. Nel merito, l'Avv. Murdolo non contestava l'effettivo accadimento dei fatti denunciati, pur negando ogni atteggiamento persecutorio sia nei confronti dei Molteni, e giustificava le decisioni assunte dal Circolo sulla base di un progressivo deteriorarsi dei rapporti tra le parti a seguito di una serie di fatti tra i quali ed in particolare, il venir meno del rapporto di collaborazione tra il Molteni Pietro ed il Circolo, le pretese economiche avanzate dal Pietro Molteni a seguito di ciò e la pubblicazione di un *post* sulla pagina Facebook da parte di Gregory Molteni dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti del Circolo. Precisava, altresì, l'Avv. Murdolo che per i fatti addebitati al Gregory il Circolo non aveva sporto denuncia alla Federazione per non danneggiare il giovane professionista.

I resistenti assumevano quindi che le seguenti, conclusioni: *"In via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso proposto e così il procedimento instaurato per le ragioni già esposte e, comunque, la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza. Nel merito, piaccia all'III.mo Tribunale adito,*

alla luce dei fatti esposti, respingere il ricorso proposto e disporre il proscioglimento del Circolo Golf Villa d'Este e del Presidente Walter Ragazzi relativamente a tutte le accuse mosse nei loro confronti".

Si costituiva la Procura Federale della Federazione Italiana Golf che eccepiva l'improcedibilità del ricorso in quanto riguardante fatti già oggetto di un autonomo procedimento disciplinare (P.D. n. 13F/2018), aperto precedentemente ad iniziativa della PGA Italia con esposto del 1° ottobre 2018. La Procura Federale assumeva quindi le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale federale dichiarare improcedibile il ricorso"*.

All'udienza di discussione del 16.01.2019 comparivano dall'Avv. Massimo Campa, per i ricorrenti e l'avv. Felice Murdolo per i resistenti, nonché personalmente i sig.ri Pietro e Gregory Molteni. Il procedimento veniva rinviato, su concorde istanza delle parti, e conseguente sospensione dei termini ex art. 61 comma 5 lett. b) del regolamento di Giustizia, e riservata ogni decisione sulle eccezioni preliminari, all'udienza del 6.02.2019 per la comparizione personale delle parti.

L'udienza fissata al 6.02.2019, su istanza pervenuta a mezzo pec in data 31.01.2019 dall'Avv. Massimo Campa, stante improrogabili impegni professionali del predetto difensore, veniva rinviata per i medesimi incombenti al 18.02.2019.

All'udienza del 18.02.2019 comparivano, per i ricorrenti, l'Avv. Massimo Campa, nonché il sig. Gregory Molteni personalmente, l'Avv. Felice Murdolo per i resistenti e l'Avv. Paolo Berruti per la Procura Federale. Le parti davano atto di non avere ancora trovato un accordo transattivo mentre la Procura Federale insisteva per l'improcedibilità del ricorso proposto in questa sede in quanto già pendente un procedimento disciplinare a far data dal 1.10.2018 di cui esibiva atto di deferimento datato 10.01.2019. Il Tribunale Federale, su concorde richiesta di ricorrenti e dei resistenti concedeva loro ulteriore termine al 11.03.2019 per il deposito di memorie, confermando quindi in considerazione di ciò il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 61 del Regolamento di Giustizia. Le parti nel rispetto dei termini depositavano le rispettive memorie, parte ricorrente ribadiva le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo mentre parte resistente richiamava tutte le conclusioni di merito di cui alla sua comparsa di costituzione e l'eccezione preliminare e pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per violazione del dettato di cui all'art. 53 nr. 1 e 2 del R.G. ivi formulate, non ribadiva invece l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell' art. 55 nr. 1 del R.G..

Il Tribunale con Ordinanza del 1.04.2019, accertata l'esistenza di una connessione

oggettiva e parzialmente soggettiva relativamente al procedimento disciplinare avente RG P.D. n. 13F/2018 e T.F. n.2/2019, promosso dalla PGA nei confronti del Circolo Golf Villa d'Este, ed il presente procedimento disciplinare, rimetteva la causa al ruolo per adottare i necessari provvedimenti fissando all'uopo udienza al 16.04.2019 confermando altresì il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 61 del Regolamento di Giustizia relativamente al presente procedimento disciplinare.

All'udienza del 16.04.2019 comparivano l'Avv. Massimo Campa per i ricorrenti ed il Procuratore Federale, Avv. Paolo Berruti. L'avv. Massimo Campa replicava alla memoria difensiva depositata dall'Avv. Murdolo nell'interesse del Circolo Golf Villa d'Este e del suo Presidente sig. Walter Ragazzi ed insisteva per la riunione dei due procedimenti e nel merito richiamava le conclusioni già assunte. La Procura si opponeva alla richiesta di riunione dei due procedimenti insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del presente procedimento. Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere anche per quanto concerne la decisione di riunione della presente procedura a quella avente R.G. n. T.F. 2/2019.

MOTIVI

Sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali

L'eccezione preliminare e pregiudiziale di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 53 nr. 1 del R.G., per pendenza di attività istruttoria deve essere respinta stante l'intervenuta sentenza resa nel procedimento RG P.D. n. 13F/2018 T.F. n.2/2019, pronunciata in data 16.04.2019 da questo Tribunale e depositata in data 19.04.2019, che ha accertato e dichiarato la nullità dell'atto di deferimento del 10.01.2019. Tale pronuncia, che ha certamente effetto *ex tunc*, ha travolto l'intero procedimento disciplinare avente RG P.D. n. 13F/2018 T.F. n.2/2019 promosso dalla PGA nei confronti del Circolo Golf Villa d'Este, sicché a carico del Circolo Golf Villa d'Este e del suo Presidente sig. Walter Ragazzi per i fatti oggetto del ricorso presentato dai signori Molteni non risulta ad oggi essere pendente altro procedimento. A fronte di ciò, questo Tribunale non ritiene sussistano gli estremi per una pronuncia di improcedibilità e per le stesse ragioni, non ritiene esistano più gli estremi per provvedere sull'istanza di riunione dei due procedimenti.

Inoltre, l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 53 nr. 2 del R.G. è infondata e quindi viene respinta. Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel comportamento del Club è comunque ravvisabile la continuazione della condotta e quindi

dell'eventuale attuale e persistente violazione della normativa applicabile e quindi dell'illecito.

Infine, l'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 55 nr. 1 del R.G. per omessa trasmissione del ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposta, non è stata ribadita dai resistenti in sede di precisazione delle conclusioni sicchè è da intendersi rinunciata. In ogni caso, risulta di tutta evidenza che l'avvenuta costituzione dei resistenti nel procedimento, con espressa, chiara e circostanziata difesa, anche nel merito degli addebiti, dimostra inequivocabilmente come il diritto di difesa dei resistenti non sia stato in alcun modo violato o anche solo limitato e / o penalizzato.

Nel merito

Passando ora al merito, i rapporti fra il Sig. Pietro Molteni e gli organi rappresentativi del Circolo Golf Villa d'Este, in particolare il Suo Presidente Sig. Walter Ragazzi, così come ricostruiti dalle parti ed accertati da questo Tribunale nel corso del presente giudizio, si sono deteriorati nel tempo e le divergenze sembrano essere diventate insanabili a seguito della decisione del Circolo di riorganizzare l'attività di insegnamento nella struttura.

Tale riorganizzazione rientrava certamente nella piena ed assoluta autonomia gestionale del Circolo e, per tale ragione, questo Tribunale non può e non vuole certamente entrare nel merito di tali scelte.

A fronte della circostanziata denuncia sporta nei confronti del Circolo Golf Villa d'Este, dai signori Molteni, questo Tribunale ha però il dovere di accertare se, a seguito di tale riorganizzazione, e dei successivi fatti, siano stati violati i diritti dei tesserati e comunque la normativa federale.

La difesa dei ricorrenti, è importante evidenziarlo, non ha mai negato di avere impedito l'accesso al campo ai Molteni nelle occasioni da questi lamentate, sicchè tali addebiti possono ritenersi provati, ma ha giustificato la legittimità di tale suo comportamento adducendo una serie di motivazioni che devono essere ora vagliate da questo Tribunale. In particolare, la difesa dei resistenti ha addotto, a fondamento della sua decisione, presunti atteggiamenti ostili tenuti dai Molteni successivi alla interruzione del rapporto di collaborazione tra il Molteni padre ed il Circolo.

Infatti, è da tale momento che, secondo la difesa dei ricorrenti, entrambi i Molteni avrebbero posto in essere atteggiamenti e commenti sconvenienti e in alcuni casi addirittura offensivi per il Circolo ed il suo direttivo.

Sostiene la difesa dei resistenti che, a fronte di tali comportamenti, il Circolo non poteva esimersi dall'adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Molteni culminati nella decisione di inibire loro l'ingresso al Circolo, sia in occasione di manifestazioni sportive cui gli stessi erano stati invitati sia in occasione di giri liberi di campo.

Sostiene, ancora, il Circolo che ben avrebbe potuto anche denunciare il comportamento del Gregory alla Giustizia Sportiva, ma ha preferito rinunziarvi per non danneggiare il giovane maestro Gregory.

Particolare rilevanza occorre dare a quanto occorso nel corso dell'incontro fra il Presidente PGA ed i rappresentanti del Club nell'Aprile 2018, così come da testimonianza scritta del Segretario del Circolo, Sig. Contigiani, e prodotta dalla stessa difesa dei resistenti.

Detto teste, infatti, testualmente afferma: "Non corrisponde a verità inoltre che durante la visita del 2 Aprile 2018 presso la Segreteria il Sig. Bovari chiese le ragioni del diniego all'entrata dei Signori Molteni che lo accompagnavano.

L'unica domanda che mi è stata rivolta è stata la seguente: "I signori Molteni possono giocare?. La risposta è stata negativa e dopodichè i Signori si sono allontanati senza chiedere nulla e proferire parola".

Tale testimonianza prova infatti che ancora nell'Aprile 2018 vigeva un divieto del Circolo a far giocare nella struttura i Sigg. Molteni senza una apparente motivazione.

E' solo in occasione della presente procedura che il Circolo Golf Villa d'Este ed il Suo Presidente giustificano espressamente ai signori Molteni, definendoli come "persone non gradite" al Circolo, le motivazioni della decisione di vietare loro, dal 2014 ad oggi, l'ingresso al Circolo.

E' infatti importante evidenziare che tra tutta la copiosa documentazione versata agli atti dalla difesa dei resistenti non ve ne è alcuna che attesti che mai, prima d'ora, il Circolo Golf Villa d'Este o il suo Presidente abbiano formalmente giustificato ai Molteni le ragioni di tale divieto e neppure si evince dagli atti traccia di una eventuale delibera adottata dal direttivo e che abbia decretato e motivato tale divieto.

E' quindi onere di questo Tribunale valutare se le motivazioni oggi adottate dal Circolo Golf Villa d'Este e dal suo Presidente a fondamento del predetto divieto siano da ritenersi legittime o illegittime in riferimento alle statuizioni di cui all'art.10 del Regolamento Organico e dell'art. 1 comma 3 lettera 5) del Regolamento di Giustizia.

A parere di questo Tribunale, nel divieto di accesso alle strutture del Circolo, tanto in

occasione di gare quanto in occasione di giri di campo liberi, opposto dal Circolo Golf Villa d'Este ad entrambi i Molteni, si deve ravvisare una palese violazione di norme statutarie e regolamentari e segnatamente dell'art. 10 del Regolamento organico che afferma: "La tessera federale consente l'accesso, mediante pagamento della relativa quota giornaliera per l'utilizzo degli impianti, ai percorsi di golf di tutti i Circoli affiliati e le Associazioni previste dall'art. 12 dello Statuto F.I.G. secondo le loro autonome disposizioni interne" e dell'art. 1 comma 3 lettera 5) del Regolamento di Giustizia che afferma: "I Circoli sono tenuti ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col tesseramento. L'inosservanza da parte del circolo nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle normative statutarie e regolamentari comporta in deferimento agli organi di giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari".

In virtù di tali normative, non è infatti consentito ad una Associazione Sportiva di Golf di impedire l'ingresso di un tesserato perché svolga attività sportiva, salvo che ciò avvenga in virtù di disposizioni emanate dagli organi direttivi e basate su criteri che giustifichino la restrizione del diritto sancito secondo criteri trasparenti, obiettivi e motivati.

Ora, nel caso di specie, i resistenti non solo non hanno provato l'esistenza di specifiche disposizioni interne al Circolo, valide erga omnes, eventualmente violate dai Molteni, e che prevedessero come sanzione il divieto di accesso alle strutture del Circolo, ma neppure hanno prodotto la delibera, né provato la sua stessa esistenza, asseritamente assunta dal direttivo del Circolo e statuente il divieto motivato per i Molteni di accedere al campo.

Allo stato, pertanto, ci troviamo in presenza di un divieto ad personam, e come tale arbitrario, probabilmente neppure formalmente deliberato dal Direttivo del Circolo e certamente non fondato sulla violazione di una normativa esistente.

La motivazione, persona non gradita al Circolo, oggi adottata dai resistenti, è, inoltre in stridente contrasto con la riconoscenza, espressa nei confronti del sig. Pietro Molteni, dallo stesso Direttivo del Circolo che nella lettera datata 3/2/14 testualmente scriveva: "Nel rinnovare la nostra stima per la professionalità sempre dimostrata, porgiamo i nostri più cordiali saluti". Inoltre la motivazione del tutto generica "persona sgradita", non accompagnata dalle ragioni motivate e dettagliate dei fatti che avrebbero portato a suddetta valutazione, non è contemplata nei possibili casi di limitazione all'accesso alle

strutture previsti e disciplinati dell'art. 1 comma 3 lettera 5) del Regolamento di Giustizia e dall'art. 10 del Regolamento Organico. Non può, quindi, essere ritenuta tale motivazione valida ai fini di giustificare il comportamento del Circolo Golf Villa d'Este.

Irrilevante è anche il richiamo fatto dalla difesa dei resistenti, per quanto riguarda l'esercizio dell'insegnamento, all'art. 20 del Regolamento Professionisti che stabilisce che: "1. I maestri e gli assistenti hanno il diritto di esercitare la loro libera attività professionale all'interno dei Circoli affiliati e delle Associazioni aggregate alla FIG, nel rispetto delle norme generali dell'ordinamento federale e delle eventuali norme specifiche preventivamente emanate erga omnes dai singoli Circoli o Associazioni

2. I maestri e gli assistenti hanno l'obbligo di :

- a) osservare le regole di etichetta e cortesia;
- b) di collaborare per l'insegnamento delle Regole del Golf e delle norme sull'etichetta golfistica;"

Infatti, in primo luogo, in tal caso si fa riferimento a norme specifiche preventivamente emanate erga omnes dai singoli Circoli, e, nella fattispecie in esame, non si ha evidenza di quali sarebbero le norme specifiche emanate dal Circolo Golf Villa d'Este e asseritamente violate dai signori Molteni.

In secondo luogo, nel caso di specie, il divieto imposto ai Molteni non è riferito all'insegnamento, prova ne sia il fatto che gli stessi ricorrenti non denunciano nulla in proposito, ma si è esteso, fatto molto più grave, alla partecipazione a gare ed ai giri liberi in campo, e non è basato su norme valide per tutti ma applicate solo nei confronti dei ricorrenti.

Il Circolo si difende invocando inoltre presunti e generici comportamenti scorretti dei Sigg. Molteni senza però assolutamente provarli. Tra quelli denunciati, ci si soffermerà sugli unici due episodi che risultano invero supportati da almeno un principio di prova. Il primo episodio è il *post* "postato" su Facebook da Gregory Molteni, nel quale però, è doveroso sottolinearlo, non viene fatto alcun riferimento espresso al Circolo Golf Villa d'Este o al suo Direttivo. Inoltre, si osserva ancora, la sua pubblicazione risulterebbe successiva, di molti mesi, rispetto alla decisione adottata dal Circolo Golf Villa d'Este di estromettere i due Molteni.

Non contenendo tale *post* alcun riferimento ai resistenti ed essendo questo stato pubblicato in data successiva rispetto al provvedimento di divieto di ingresso al circolo dei Molteni, tale *post* non può certamente giustificare e legittimare il comportamento del

Circolo Golf Villa d'Este.

Si tenga, inoltre, presente che, in ogni caso, tale *post* potrebbe al più giustificare l'adozione di sanzioni nei confronti del suo autore, cioè Gregory Molteni e non anche del di lui padre Pietro.

Da notare, inoltre, che il *post* in questione non era pubblico, non poteva cioè essere letto indistintamente da qualsiasi utente di internet, ma era visibile solo ad una stretta cerchia di persone, in gergo definite gli "amici", cioè autorizzate preventivamente dallo stesso Gregory Molteni ad accedere e vedere il suo profilo e quindi le sue pubblicazioni.

In ogni caso, il Circolo Golf Villa d'Este, che non è dato a sapere quando e come sia venuto in possesso di copia di detto *post*, se avesse ritenuto effettivamente lesive le affermazioni contenute nel citato *post* ben avrebbe potuto e dovuto sporgere regolare denuncia nell'immediatezza dei fatti, invece per sua stessa ammissione, non lo ha fatto, e in questa sede poco importano le ragioni per le quali ha ritenuto di così procedere, ciò che pare certo è che ora i resistenti non possono portare tale fatto a giustificazione della loro decisione di vietare ai Molteni l'ingresso al Circolo.

La seconda giustificazione fornita dai resistenti al loro comportamento è invece riferita al fatto che il Pietro Molteni avrebbe rivendicato nei confronti del Circolo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, richiesta questa avanzata in fase stragiudiziale, attraverso una lettera di messa in mora a cui però non ha fatto seguito alcuna azione legale.

Dal momento che la rivendicazione del Pietro Molteni costituiva esercizio di un proprio diritto, non si quindi ritiene legittimo il comportamento del Circolo che ha invece preteso, a fronte di ciò, di inibire l'accesso al Circolo ad entrambi i Molteni.

Da notare inoltre come, così come già evidenziato in occasione del *post* del Gregory, anche in questo caso, il provvedimento di esclusione è andato a colpire non solo l'autore del comportamento ritenuto non corretto, cioè il Pietro, ma anche il di lui figlio, il Gregory, che invero con tali fatti nulla aveva a che fare.

Relativamente invece alla pozione del Presidente del Circolo Golf Villa d'Este, sig. Walter Ragazzi, di cui i ricorrenti chiedono la condanna anche in proprio, oltre che quale legale rappresentante del Circolo, ritiene questo Tribunale che, dagli atti di causa non sia emersa prova alcuna che questi abbia compiuto, nell'esercizio delle sue funzioni, atti che costituiscano gravi violazioni dello Statuto o delle norme regolamentari federali.

Infatti, per stessa ammissione della difesa del Circolo Golf Villa d'Este, la decisione di vietare l'accesso al Circolo ai signori Molteni è stata una decisione adottata non

unilateralmente dal Presidente sig. Walter Ragazzi, ma deliberata dal Consiglio Direttivo del Circolo.

Tale ricostruzione dei fatti, in assenza di prova contraria o comunque di prova che sia stato invero il Presidente sig. Walter Ragazzi ad imporre al Circolo la sua volontà, vale quindi quale riconoscimento da parte del Circolo della riferibilità a sè stesso, e non al suo Presidente personalmente, della decisione di non ammettere al Circolo i signori Molteni. A tutto ciò consegue che non via possa essere una responsabilità personale del sig. Walter Ragazzi per i fatti denunciati ma solo ed esclusivamente una responsabilità del Circolo.


PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, accertata a carico del Circolo Golf Villa d'Este la violazione dell'art.1 comma 3 numero 5) del Regolamento di Giustizia e dell'art. 10 del Regolamento Organico per avere vietato, senza giustificato motivo, ai signori Pietro e Gregory Molteni l'accesso al Circolo, sia in occasione di gare sia in occasione di giri liberi di campo, commina allo stesso Circolo Golf Villa d'Este, in persona del suo Presidente sig. Walter Ragazzi, ai sensi dell'art. 12 comma 1) lettera 1) del predetto Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammonizione, con avviso che verranno adottati più gravi provvedimenti nel caso il Circolo Golf Villa d'Este persista nell'illecito comportamento e nel caso di ulteriori infrazioni.

Assolve il sig. Walter Ragazzi da ogni addebito per non avere questi commesso nell'esercizio delle sue funzioni gravi violazioni dello Statuto e delle norme regolamentari federali ai sensi dell'art. 13 comma 1) del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, 19 Aprile 2019.

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Bruno Boario
Componente est.

